



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

80038 Provincia di Napoli

Ordinanza Sindacale n. 22 del 05/05/2020

**Oggetto: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Apertura al pubblico del Parco Giovanni Paolo II del Parco delle Acque
e dei Giardini d'Infanzia**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che all'art. 1 lettera e) prevede: **"L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) (è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse."** E alla lettera f) prevede: **"Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività"** .

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 43 del 03/05/2020 che recita: **" con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell'evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: E' consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa. 1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone."**

AUTORIZZA

L'apertura del Parco Pubblico Giovanni Paolo II, del Parco delle Acque e dei Giardini d'Infanzia a far data dal **7 maggio 2020** dalle ore **07,00** alle ore **20,00**.

ORDINA

- L'accesso ai citati parchi è consentito esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Pomigliano d'Arco e con l'uso obbligatorio di mascherina;
- Non è consentito utilizzare i giochi per bambini situati nella specifica area che sarà inibita all'accesso;
- Nella fascia oraria **07,00 -08,30** è consentito svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.”
- Dalle ore **07,00** alle ore **20,00** è consentito svolgere attività motoria con l'uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia affissa agli ingressi dei citati parchi e giardini
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando PM e agli addetti alla vigilanza dei parchi

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.



Il Sindaco
Dott. Raffaele Russo